Codice DB1413
D.D. 15 marzo 2010, n. 742

Nulla osta ai soli fini idraulici per la formazione di pareti per l'alloggiamento stagionale di attrezzature al piano terreno della struttura prefabbricata gia' autorizzata con D.D. 1947/25.09 del 27/11/2003 sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) sulle aree censite al N.C.T. mapp. 10 e 11 del Fg. 41. Richiedente: Sig. Faraoni Riccardo in qualita' di presidente e legale rappresentante Societa' 3 EFFE & C. sas.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Sig. Faraoni Riccardo in qualità di presidente e legale rappresentante della Società 3 EFFE & C. s.a.s., possa essere rilasciata l'autorizzazione per la formazione di pareti per l'alloggiamento stagionale di attrezzature al piano terreno della struttura prefabbricata già autorizzata con D.D. 1947/25.09 del 27/11/2003 sul Lago Maggiore in Comune di Cannobio (VB) sulle aree censite al N.C.T. mapp. 10 e 11 del Fg. 41.
Le opere dovranno essere collocate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
1) le opere dovranno essere posizionate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2) il Sig. Faraoni Riccardo si dovrà impegnare ad accettare le condizioni di rischio derivanti dalla possibilità di allagamento e ad assumersi la responsabilità per conseguenti danni all'immobile oggetto dell'intervento;
3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento);
4) tutti gli impianti posizionati al di sotto della piena straordinaria del lago dovranno essere idonei e in grado di funzionare correttamente anche se sommersi dalle acque del lago;
5) il Sig. Faraoni Riccardo è direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
6) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore
Giovanni Ercole